

Codice A1817B

D.D. 10 febbraio 2026, n. 222

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 24/26 relativa a intervento di adeguamento arginale in sponda destra del Fiume Toce - Codice TO-MS-01 - in Comune di Crevoladossola (VB). Codice RENDIS 011R695/G1 - CUP B3822003690001(VB). Richiedente: Comune di Crevoladossola (VB).



ATTO DD 222/A1817B/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 24/26 relativa a intervento di adeguamento arginale in sponda destra del Fiume Toce - Codice TO-MS-01 - in Comune di Crevoladossola (VB). Codice RENDIS 011R695/G1 - CUP B3822003690001(VB).
Richiedente: Comune di Crevoladossola (VB).

Premesso che:

in data 02/12/2025 ns. prot. n. 3685, il Comune di Crevoladossola ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente all'intervento di adeguamento arginale in sponda destra del Fiume Toce - Codice TO-MS-01 - in Comune di Crevoladossola (VB); all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Geol. Paolo Marangon, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nell'esecuzione di interventi di adeguamento della struttura dell'argine destro del fiume Toce, in diversi tratti tra le località di Preglia e Bisate di Crevoladossola, secondo le indicazioni di cui alla scheda TO-MS-01 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

il Comune di Crevoladossola ha approvato il progetto con D.G.C. n. 111 del 16/09/2025;

con nota prot. n. 54251 del 05/12/2025 il Settore ha inviato al Comune di Crevoladossola la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 s.m.i.;

con nota ns. prot. n. 6101 del 09/02/2026, il Comune di Crevoladossola ha trasmesso documentazione integrativa al progetto, in riscontro ad apposita richiesta prot. n. 4716 del 02/02/2026;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- il Regolamento Regionale n.10/R del 16/12/2022;
- la L.R. n. 37/2006 e smi;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Crevoladossola ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 02/12/2025 ns. prot. n. 3685 e relativa nota integrativa prot. n. 4716 del 02/02/2026, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- se necessario, prima dell'avvio dei lavori, sarà cura del Committente/impresa esecutrice acquisire il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica, nonché l'autorizzazione alla messa in secca, anche parziale, del corso d'acqua.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'